

	Carta dei diritti dell'ospite Comunità alloggio per soggetti psichiatrici stabilizzati	Rev. 1.0 23/02/2011
---	--	------------------------

Art. I
(diritto al nome)

Ciascun ospite è identificato o appellato con il suo nome e cognome, e se desidera, con la qualifica o grado conseguita.

Art. II
(diritto all' ambiente)

L'istituto deve assicurare agli ospiti, temporanei o definitivi, un'accoglienza dignitosa in ambienti idonei e confortevoli.

Art. III
(particolare cura per le persone sole)

L'amministrazione garantisce la qualità del servizio offerto, in modo particolare alle persone con ridotta autonomia o prive di legami parentali o sostegno amicale.

Art. IV
(reciproca correttezza tra ospiti e operatori)

Ciascun ospite è tenuto ad utilizzare le strutture dell'istituto nel pieno rispetto degli altri utenti e degli operatori. In ogni caso il comportamento di tutti deve essere sempre ispirato ad un corretto rapporto.

Art. V
(diritto di accesso)

Nessuno può essere ammesso o trattenuto in Istituto contro la personale volontà, anche desunta da fatti concludenti.

Art. VI
(diritto di rientrare al proprio domicilio)

Ciascun ospite sarà messo in condizione di rientrare al proprio domicilio, scaduti i termini del ricovero oppure a seguito di specifica richiesta. L'istituto si impegnerà ad attivare eventuali servizi territoriali per aiutare l'eventuale rientro al proprio domicilio.

Art. VII
(diritto alla promozione della personalità)

L'amministrazione garantisce a tutti agli ospiti il rispetto e la promozione della personalità, impegnandosi per rimuovere quegli ostacoli che di fatto limitano lo svolgimento concreto della personalità di ciascun ospite.

La responsabile degenza sala vigilerà sull'uso proprio di questo articolo.

	<p>Carta dei diritti dell'ospite</p> <p>Comunità alloggio per soggetti psichiatrici stabilizzati</p>	<p>Rev. 1.0</p> <p>23/02/2011</p>
---	---	-----------------------------------

Art. VIII

(diritto al recupero riabilitativo)

Tutti devono fruire di un adeguato trattamento riabilitativo per recuperare o mantenere la massima autonomia personale.

Art. IX

(diritto all'assistenza e cure)

Tutti hanno diritto ad un'adeguata prestazione di cure e di assistenza diurna e notturna, resa da personale idoneo e professionale.
E' incoraggiata ogni forma d'intervento dei famigliari, amici che non saranno pregiudizievoli al benessere dell'ospite.

Art. X

(diritto di "circolazione")

A ciascun ospite deve essere consentito il libero accesso e la sosta negli spazi dell'istituto, eccetto le limitazioni stabilite per motivi sanitari o di sicurezza.

Art. XI

(diritto di comunicazione)

L'istituto assicura il regolare esercizio della corrispondenza e delle comunicazioni, anche telefoniche, degli ospiti tra loro, con l'esterno e viceversa.

Art. XII

(assistenza religiosa)

E' garantita l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno.

Art. XIII

(rispetto del pudore)

Gli ospiti con ridotta autonomia devono essere messi in condizione di svolgere adeguatamente le proprie funzioni fisiologiche.
Le esigenze assistenziali o di servizio non possono in alcun modo prevalere sul rispetto del pudore.

Art. XIV

(diritti patrimoniali)

L'istituto, anche tramite il proprio personale, garantisce la più ampia tutela dei diritti previdenziali e pensionistici dei propri ospiti.
A tutti gli ospiti è assicurato il possesso degli effetti personali e dei propri beni, con le limitazioni stabilite a tutela degli stessi.

Art. XV

(diritto di scelta del reparto)

Ogni ospite ha diritto di esprimere la propria preferenza per il modulo o reparto dove essere ricevuto o trasferito.

	Carta dei diritti dell'ospite Comunità alloggio per soggetti psichiatrici stabilizzati	Rev. 1.0 23/02/2011
---	--	------------------------

Art. XVI

(libero accesso alle iniziative di socializzazione)

Tutti hanno diritto di prendere parte alle iniziative culturali, ricreative e di vacanza, proposte dal Servizio Sociale o dall'Istituto.
Deve essere facilitata con ogni mezzo, la frequentazione a manifestazioni o spettacoli organizzati anche all'esterno.

Art. XVII

(diritto di visita)

La visita di parenti, amici e volontari, agli ospiti dell'istituto sarà favorita con ogni mezzo. Il personale di reparto si adopera per consentire che la loro permanenza si possa prolungare e sia piacevole per l'ospite e il visitatore.

Art. XVIII

(diritto all'integrità delle proprie funzioni)

al fine di assicurare anche agli ospiti con ridotta autosufficienza il corretto utilizzo delle protesi acustiche, dentarie e degli occhiali, si dovrà provvedere agli interventi di manutenzione o sostituzione necessari nel minor tempo possibile

Art. XIX

(diritto ai presidi personalizzati)

Ciascun ospite, sia temporaneo che definitivo, ha diritto di utilizzare in modo esclusivo i presidi autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

Art. XX

(diritto di informazione)

L'ospite, o una persona di sua fiducia, ha diritto di ottenere dal medico responsabile del Reparto un'informazione adeguata circa la diagnosi e la terapia, anche provvisoria, in termini comprensibili dal richiedente.
La Direzione deve altresì fornire tutte le altre informazioni necessarie o utili agli ospiti.

Art. XXI

(diritto di partecipazione)

Gli ospiti hanno diritto di poter intervenire nell'organizzazione dell'Istituto attraverso propri rappresentanti designati. Tutti possono esercitare sia la facoltà di proporre modifiche o miglioramenti che quella di criticare, nei dovuti modi l'operato della Direzione.

E' sempre garantita una risposta scritta entro 15 giorni.

Art. XXII

(diritto di riconsiliazione del medico)

L'ospite che, per gravi motivi, ritenga essere venuto meno il rapporto di fiducia con il medico, può fare richiesta di riconsiliazione.

	Carta dei diritti dell'ospite Comunità alloggio per soggetti psichiatrici stabilizzati	Rev. 1.0 23/02/2011
---	--	------------------------

Art. XXIII
(diritto a morire con dignità)

il personale del reparto attuerà tutte le attenzioni e gli accorgimenti verso il morente ed i famigliari, al fine di rendere il più umani possibile la fase terminale, il decesso e il dopo decesso.

Art. XXIV
(Diritto alle esequie alla sepoltura)

In difetto di altra volontà manifestata in modo adeguato, la Direzione provvederà per il defunto a favorire le normali pratiche.

Art. XXV
(diritto al reclamo)

E' attribuito a ciascun ospite il diritto di presentare reclamo per lamentare la violazione, parziale o totale, delle norme della presente Carta dei Diritti e Regolamento. Detto reclamo dovrà essere inoltrato alla competente Commissione che lo esaminerà nei modi stabiliti.

Art. XXVI
(norma di chiusura)

La presente Carta dei Diritti non pregiudica i diritti civili e politici propri di ciascun ospite, come persona e cittadino, anzi si prefigge di garantire loro effettiva applicazione. Il Regolamento d'Esecuzione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si propone di attuare, nei tempi e modi stabiliti, il contenuto della Carta